

# Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

**Dott. Sergio Massa**

sergio.massa@sdc.bo.it

**Dott. Elena Melandri**

elena.melandri@sdc.bo.it

**Dott. Paola Belelli**

paola.belelli@sdc.bo.it

**Dott. Pierpaolo Arzarello**

pierpaolo.arzarello@sdc.bo.it

**Dott. Monica Cesari**

monica.cesari@sdc.bo.it

**Rag. Elisabetta Colombarini**

elisabetta.colombarini@sdc.bo.it

Bologna, 8 febbraio 2024

**A TUTTI I CLIENTI**

**LORO INDIRIZZI**

Vi aggiorniamo sulle ultime novità a seguito dei Decreti e delle leggi emanati a fine anno.

## Nuove scadenze Dichiarazioni dei redditi

La prossima Dichiarazione dei redditi scadrà con due mesi di anticipo, generalmente il **30 settembre** anziché il 30 novembre. Sono due mesi in meno che ci obbligano ad accelerare i controlli, a predisporre i bilanci e la documentazione relativa. Il rischio è che si trascorrono le ferie di agosto ... in azienda o in ufficio !

Questo anticipo coinvolge anche le stampe dei Registri Contabili, che andranno effettuate entro dicembre, cioè entro 3 mesi dalla scadenza delle Dichiarazioni.

## Dichiarazione annuale Iva per il 2023 - Scadenze

La Dichiarazione annuale Iva va presentata telematicamente, in proprio ovvero tramite intermediario, **dall'1 febbraio al 30 aprile 2024**.

I più bravi possono risparmiarsi una Lipe comunicando i dati delle liquidazioni periodiche IVA del quarto trimestre 2023 con la dichiarazione annuale utilizzando il quadro VP. In tal caso il mod. IVA 2024 comprensivo del quadro VP va inviato **entro il 29.2.2024**.

L'utilizzo in compensazione del credito IVA 2023 **per importi fino a €5.000** può essere effettuato a partire dall'1.1.2024. Per i soggetti ISA più "affidabili" (con voto 8 nel 2022 o 8,5 come media 2021-2022) questo limite è portato ad €50.000.

Invece in generale l'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi **superiori a €5.000** può essere effettuato a **decorrere dal decimo giorno successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione annuale** e **richiede l'apposizione del visto di conformità**. Così, ad esempio, se si presenta il mod. IVA 2024 in data 10.3.2024 l'utilizzo in compensazione del credito IVA 2023 per importi superiori a €5.000 può essere effettuato dal 20.3.2024.

L'eventuale saldo Iva 2023 va pagato normalmente **entro il 18.3.2024**, salvo la possibilità di differirlo o rateizzarlo con interessi.

Anche per la richiesta di **rimborso del credito IVA 2023**, il mod. IVA 2024 va presentato entro il 30.4.2024 previa compilazione del quadro VX. I soggetti ISA che hanno conseguito i sopra citati punteggi beneficiano dell'esonero dalla garanzia per un importo non superiore a €50.000 annui.

## Iva e acquisti on line

Capita sempre più spesso l'acquisto di beni su una piattaforma di commercio online (es. Amazon), ricevendo via SDI una fattura elettronica da parte di una società, con partita Iva del Lussemburgo, mentre, come riferimento amministrativo, c'è una partita Iva italiana. Se la fattura della piattaforma di commercio online transita dallo SDI **non è obbligatoria la trasmissione dell'autofattura con il codice TD19**, ma è sufficiente l'integrazione del documento con le modalità tradizionali (reverse charge).

Infatti il Dlgs 127/2015 esclude dall'obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere le cessioni e le prestazioni per le quali sono state emesse o ricevute fatture elettroniche. Pertanto l'emissione della fattura elettronica tramite Sdi sostituisce l'obbligo di effettuare la comunicazione transfrontaliera, tanto per le operazioni attive quanto per le operazioni passive (Circ. 26/E/2022).

## La Flat Tax Incrementale per il solo anno 2023

L'anno scorso è stata introdotta una nuova forma di tassazione dei redditi delle imprese individuali e dei professionisti individuali - con esclusione dei forfettari, degli Studi associati e delle società - che potrebbe interessarci quest'anno in sede di Dichiarazione dei redditi. E' un'imposta sostitutiva che sostituisce sia l'Irpef che le addizionali comunali e regionali. E' opzionale.

In pratica questi contribuenti possono applicare, anziché l'Irpef, un'imposta sostitutiva calcolata con l'aliquota del 15% (pertanto più vantaggiosa dell'Irpef) su una base imponibile, comunque, non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa o di

# Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa o di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare».

In parole più comprensibili, se il reddito 2023 è maggiore del reddito più alto conseguito nel triennio precedente, tale eccedenza è tassata con l'imposta sostitutiva del 15%, detratta la franchigia del 5% del reddito più alto e nel massimale di € 40.000.

Per cui si assisterà ad una duplice tassazione: l'Irpef e addizionali sul reddito più alto maggiorato della franchigia, la flat tax del 15% sull'incremento residuo.

Ad occhio potrà convenire a chi ha incrementato considerevolmente i redditi 2023 rispetto ai tre anni precedenti.

## Il Concordato Preventivo Biennale o CPB

Sentiamo spesso parlare di questa nuova forma di tassazione, che consiste per i soli **contribuenti soggetti agli ISA** in un accordo **preventivo** nel 2024 col Fisco allo scopo di determinare a priori quale sarà il reddito tassabile 2024 e 2025.

La platea interessata è ampia: tutte le Partite Iva, forfettari compresi, purché soggetti agli ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale - qualunque sia il punteggio.

Anche questa nuova diavoleria appare conveniente solo se si prevedono redditi in forte aumento, in quanto sarà lo stesso Fisco a proporre i redditi futuri. Chiaramente aumentandoli, poi noi saremo liberi di accettarli o meno.

Ad esempio, se la proposta del Fisco si baserà su di un incremento del 10% dei redditi imponibili, è chiaro che la convenienza ad accettare la si avrà solo se le previsioni del contribuente saranno superiori.

Cosa succede se il reddito effettivo sarà più alto del 10%? Che si pagheranno le imposte ed i contributi solo su questo incremento, sul supero non si pagheranno imposte o contributi.

Cosa succede se il reddito effettivo sarà invece più basso? Che si pagheranno comunque le imposte concordate, quindi anche sul plus 10% pur se il reddito sarà inferiore.

Quanto alle tempistiche attualmente si prevede che la proposta del Fisco giunga verso giugno 2024, successivamente il contribuente avrà poco tempo, per accettarla o meno, ma comunque entro i termini di versamento delle imposte.

Accettarla potrebbe portare al vantaggio di non subire verifiche fiscali, ma il condizionale è d'obbligo.

## Polizze catastrofali - Un altro gravoso adempimento - Scad. 31.12.2024

È confermato l'obbligo per le **imprese**, con sede legale in Italia, ovvero all'estero se con stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro Imprese, di **stipulare entro il 31.12.2024 contratti assicurativi** a copertura dei danni ai beni aziendali (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), **cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali** quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni.

Le Imprese assicuratrici sono impreparate alla stesura di questi nuovi contratti e alla determinazione del premio, per cui si suggerisce di non avere poi tanta fretta a contattarle, in attesa che vengano emanati i decreti attuativi e si precisino meglio i rischi da coprire e le franchigie.

Attenzione al fatto che la legge stabilisce che del mancato rispetto di questo obbligo si deve tener conto "nell'assegnazione di **contributi, sovvenzioni o agevolazioni** di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali".

## Professionisti e pagamenti con bonifico

Come sappiamo, il professionista è tassato per cassa, cioè quando riceve o effettua un pagamento.

Per fare un esempio, se in data 29.12.2023 il cliente di un professionista ha effettuato un ordine di bonifico a saldo di una determinata fattura e se l'accredito della somma sul conto corrente del professionista è avvenuto il 2 gennaio 2024, il compenso concorre alla formazione del reddito di lavoro professionale del **2024** (e non del 2023).

Recentemente a Telefisco l'Ag. Entrate ha risposto al caso inverso in cui è il professionista a pagare tramite bonifico una determinata fattura. Secondo l'Agenzia, in questa ipotesi rileva il momento in cui il professionista impartisce l'ordine di pagamento alla sua banca.

Pertanto se il professionista effettua un bonifico ad un fornitore il 29.12.2023, che viene addebitato sul suo conto corrente il 2 gennaio 2024, il costo sostenuto «per cassa» va riferito all'anno **2023** e la spesa va, quindi, dedotta in tale anno.

Il buon senso ci dice di evitare fatture e pagamenti proprio a cavallo dell'anno!

## Ritardati pagamenti e interessi di mora

Per il 1° semestre 2024 il tasso degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni nonché tra lavoratori autonomi e imprese, è stato stabilito nella misura del:

- **12,5%** (4,5% + 8%) per le transazioni commerciali;

- **16,5%** (4,5% + 8% + 4%) per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari.

## Credito d'imposta investimenti in beni strumentali 4.0 nel 2024

Chi investira' in beni materiali 4,0 nel 2024 potra' beneficiare, fino a concorrenza di € 2,5 milioni, solo **del 20% di bonus**, da 2,5 a 10 milioni il 10%, da 10 a 20 milioni il 5%; per i beni immateriali 4.0 il bonus scende al 15%.

Vi ricordiamo invece che per il 2024 non è più previsto il credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali non 4.0 (ordinari).

### **ATTENZIONE: Indicazione della normativa nei documenti**

Come e' noto, sulle fatture e sugli altri documenti deve essere espressamente indicato il riferimento alla legge agevolativa, ad es.

*"Beni agevolabili ai sensi dell'art. 1 c. 1054 - 1058-ter della L. 178/2020"*.

Tra gli altri documenti ove apporre, anche a mano, questa dicitura ci sarebbero anche i DDT, ma recentemente e' stato precisato che su tali documenti di trasporto la dicitura non e' piu' necessaria se la fattura riporta gli estremi del DDT. Ogni tanto il buon senso riappare.

Pertanto invitiamo chi non lo avesse ancora fatto ad integrare le fatture con la suddetta dicitura.

## Tabelle ACI costi chilometrici auto

È stato pubblicato sulla G. U. 22.12.2023 n. 298 il Comunicato dell'Agenzia delle Entrate contenente l'aggiornamento delle tabelle nazionali elaborate dall'ACI, relative ai **costi chilometrici 2024 di autovetture e di motocicli**, concessi in uso promiscuo ai dipendenti, per il calcolo del c.d. fringe benefit. Tali valori vanno utilizzati per determinare la tassazione del reddito in natura derivante dall'assegnazione ai dipendenti di autovetture aziendali.

Si ricorda che, per i veicoli immatricolati a partire dal 1° luglio 2020 e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dalla medesima data, la percentuale per la determinazione del fringe benefit, applicabile all'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, **varia in base alla classe di inquinamento del veicolo**.

## Perdite su crediti fiscalmente deducibili

Riteniamo utile un ripasso della normativa a seconda dello stato del credito.

### 1 - Debitori assoggettati a procedure concorsuali

Ai sensi dell'art. 101 c. 5 TUIR, le perdite su crediti sono deducibili "in ogni caso" se il debitore è assoggettato alle seguenti procedure:

- fallimento (dal 15.7.2022 si chiama liquidazione giudiziale);
- liquidazione coatta amministrativa;
- concordato preventivo;
- amministrazione straordinaria;
- accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell'art. 182-bis del RD 267/42;
- piano attestato di risanamento ex art. 67 c. 3 lett. d) del RD 267/42.

Le perdite su crediti sono, inoltre, deducibili "in ogni caso" se il debitore è assoggettato a procedure estere equivalenti a quelle interne, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

A questi fini il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale:

- dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;
- dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- dalla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
- dalla data del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione;
- dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese dei piani attestati di risanamento;
- dalla data di ammissione alla procedura estera equivalente.

Ricordiamo che la perdita si puo' dedurre anche senza l'insinuazione al fallimento, se non e' conveniente insinuarsi tenendo conto delle prospettive di incasso, e che in caso di concordato e' deducibile la parte di credito percentualmente non esigibile secondo il piano.

### 2 - Debitori non assoggettati a procedure concorsuali

Ai sensi dell'art. 101 c. 5 TUIR, in caso di debitori non assoggettati a procedure concorsuali, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi.

In pratica la norma in esame richiede che la perdita sia definitiva, cioe' che si possa escludere l'eventualità che in futuro il creditore riesca a realizzare, in tutto o in parte, il credito; in tal caso e' bene che un legale attesti questa circostanza. Gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali, sussistono "in ogni caso" quando, in alternativa:

- il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza del pagamento; Il credito è considerato di modesta entità quando risulta di importo non superiore a:
  - 5.000 euro, per le imprese di più rilevante dimensione, cioè quelle che hanno conseguito un volume d'affari o ricavi non inferiori a 100.000.000 di euro;
  - 2.500 euro, per le altre imprese.

- il diritto alla riscossione del credito è prescritto (quindi normalmente dopo 10 anni);
- i crediti sono cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili.

## Perdite presunte su crediti - Misura forfetaria di deducibilità: 0,5% ai sensi art. 106 c. 1 TUIR

Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio e gli accantonamenti per rischi su crediti sono deducibili, in ciascun periodo d'imposta, nel limite dello 0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, fino al raggiungimento di un Fondo svalutazione fiscale del 5%.

La base di calcolo dello 0,5% comprende solo i crediti commerciali, per cui non deve comprendere, ad es., i crediti assistiti da polizza assicurativa, i crediti per finanziamenti a società controllate o collegate, i crediti per vendite di fabbricati o beni strumentali, i crediti derivanti da prestiti, ecc.

## **Bollo sulle Fatture Elettroniche - Novita'**

Come sappiamo, l'importo complessivo dell'imposta di bollo sulle e-fatture deve essere trimestralmente versato mediante presentazione del modello F24. Ai contribuenti è messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate una apposita procedura per verificare il corretto assolvimento dell'imposta di bollo: all'interno del portale "Fatture e corrispettivi", sono indicati i dati relativi al bollo risultante dalle fatture elettroniche emesse (elenco A), integrati con i dati delle fatture elettroniche che non recano l'indicazione dell'assolvimento, ma per le quali l'imposta, ad avviso del fisco, risulta dovuta (elenco B).

### **Scadenze**

L'imposta viene calcolata e versata per trimestre. Entro il giorno 15 del mese successivo ad ogni trimestre vengono pubblicati, all'interno del portale "fatture e corrispettivi", i due elenchi A e B.

Il soggetto passivo Iva può integrare l'elenco B entro la fine del mese successivo al trimestre. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno di riferimento va effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo: il termine di pagamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre solare cade l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

### **Differimento (facoltativo) se l'imposta e' inferiore ad €5.000**

Il calendario ordinario dei versamenti e' stato modificato, per il 1° ed il 2° trimestre, tenuto conto del suo ammontare. Se l'importo per il primo trimestre non supera 5mila euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre (e cioè alla scadenza del secondo trimestre). Se invece l'importo dovuto complessivamente per primo e secondo trimestre non supera tale limite, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre, quindi entro la scadenza del terzo trimestre.

### **Codici tributo**

In questi casi, i codici tributo da utilizzare per il versamento di quanto dovuto per i trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre sono quelli relativi ai trimestri per i quali l'imposta di bollo è dovuta, e quindi il 2521 per il primo periodo e/o il 2522 per il secondo.

## **Altre novita' della Legge Finanziaria 2024**

Tra le altre disposizioni che piu' interessano sinteticamente citiamo:

### **Fringe benefit dipendenti**

Per il 2024, in deroga a quanto previsto dall'art. 51 c. 3 TUIR in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti/servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a €258,23 nel periodo d'imposta, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di €1.000:

- il valore dei beni ceduti/servizi prestati ai lavoratori dipendenti;

- le somme erogate/rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche dell'acqua, dell'energia elettrica e gas, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Tale limite è aumentato a €2.000 (per il 2023 il limite era di €3.000) per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

### **Isee e titoli di Stato**

Nella determinazione dell'ISEE è prevista, fino al valore complessivo di €50.000, l'esclusione dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

### **Elevazione dei limiti dimensionali delle micro, piccole, medie e grandi imprese.**

Le soglie sia dei ricavi e che del totale dello stato patrimoniale di imprese e gruppi, funzionali a definire gli obblighi di comunicazione applicabili nel settore della contabilità, sono state adeguate all'attuale contesto economico generale, **aumentandole del 25%**. Ad esempio per le microimprese il totale dello stato patrimoniale passa da 350.000 euro a 450.000, euro mentre i ricavi netti delle vendite passano da 700.000 euro a 900.000 euro.

Ricordiamo che le micro-imprese, ai fini del bilancio, possono esimersi dalla redazione del rendiconto finanziario e, salvo alcune informazioni obbligatorie da indicare in calce allo Stato Patrimoniale, della Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione.

## Iva a turisti extraUE - art. 38-quater DPR 633/72

La disciplina IVA relativa alle cessioni di beni effettuate nei confronti di turisti privati extraUE, per le quali l'esercente utilizza il sistema Otello 2.0, dispone che detti soggetti possono acquistare beni in Italia senza applicazione dell'IVA, ovvero con diritto di chiedere il rimborso dell'IVA assolta, a condizione che i beni acquistati siano destinati all'uso personale/familiare, che siano d'importo superiore ad € 154,94 e che siano trasportati fuori dall'UE entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

**Ora il limite di €154,94 e' stato ridotto ad €70**, valevoli per singola fattura e per singolo negozio, a partire dall'1.2.2024.

## Ritenuta 11% sui bonifici per ristrutturazioni e risparmio energetico dall'1.3.2024

È stata aumentata **dall'8% all'11%** la ritenuta che Banche / Poste sono tenute ad operare all'atto dell'accreditamento dei bonifici parlanti relativi a spese per le quali si intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio/risparmio energetico. Detto aumento opera a decorrere **dall'1.3.2024**.

## Tenuta e conservazione dei Registri contabili

I libri contabili, prima dell'uso, devono essere numerati progressivamente e bollati e vidimati, ove previsto; tuttavia, la bollatura iniziale e la numerazione permangono solo per i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 2421 c.c. (es. libro verbali assemblee, libro verbali Consiglio di amministrazione, ecc.) e da quelli citati da norme speciali, mentre **non sono più richieste per il libro giornale, il libro inventari, i registri Iva, il libro dei beni ammortizzabili, ecc.**

La stampa dei registri contabili deve avvenire entro il termine di 3 mesi decorrente da quello di presentazione della dichiarazione dei redditi; i dichiarativi 2022 sono stati inviati entro il 30.11.2023 e, per conseguenza, **il termine scade il prossimo 29.2.2024**.

Gli artt. 2215 e 2219 c.c. richiamano la tenuta delle scritture contabili con modalità analogiche e, quindi, con **stampa su supporto cartaceo**, anche avvalendosi di sistemi meccanografici.

Ai sensi dell'art. 2215-bis, inoltre, è anche possibile utilizzare modalità informatiche.

Ove si scelga la modalità informatica, si dovranno applicare le disposizioni del D.M. 17.6.2014 che richiede, almeno una volta l'anno, l'apposizione della firma digitale e della marca temporale.

In merito, invece, alla **conservazione delle scritture contabili**, si possono individuare 3 differenti modalità:

1) quella **cartacea** (o analogica);

2) quella **elettronica**, consistente nella memorizzazione e conservazione delle fatture elettroniche, delle liquidazioni Iva e anche dei libri e registri contabili, con firma digitale e marca temporale;

3) quella che sfrutta la possibilità di non produrre veri e propri registri (né analogici né elettronici), a condizione di avere la memorizzazione delle operazioni e di generare le scritture in tempo reale, a seguito di eventuale richiesta.

Infatti, l'art. 7-quater D.L. 357/1994, dopo le modifiche apportate dal D.L. 73/2022, dispone che la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici siano considerate regolari (in mancanza di trascrizione su supporto cartaceo o conservazione sostitutiva) se, in caso di accesso, ispezione o verifica, i registri siano aggiornati e siano stampati a richiesta dei controllori e in loro presenza. Tuttavia si consiglia per vari motivi di evitare questa terza possibilità'.

Il nostro Studio si occupa delle stampe dei registri Iva, del libro giornale, del libro inventari, del registro cespiti e delle scritture ausiliare (es. schede contabili) dei clienti che ci hanno affidato la tenuta della contabilità'.

Invitiamo pertanto i clienti che provvedono autonomamente alla tenuta della contabilità a verificare gli aggiornamenti delle stampe di tutti i libri contabili, stampe da effettuarsi entro il 29.2.2024..

## Compensazioni in F24 - dall'1.7.2024

Dall'1.7.2024, anche ai fini dell'utilizzo in compensazione tramite mod. F24 dei crediti previdenziali, c'è l'obbligo di utilizzare esclusivamente i **servizi telematici** forniti dall'Agenzia delle Entrate. L'utilizzo è consentito in generale a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

**Attenzione:** dall'1.7.2024 è confermata l'esclusione della possibilità di compensazione nel mod. F24 dei crediti tributari/contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000 per i quali:

- i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti, ovvero

- non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione.

### Ambito applicativo

Il divieto di compensazione nel modello F24 si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti).

### Compensazione crediti INPS

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere effettuata:



- dai datori di lavoro non agricoli a partire dal **quindicesimo giorno** successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge;  
- dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli **artigiani e commercianti** e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, **a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge**. Questa limitazione penalizza fortemente questi soggetti impedendo loro di compensare crediti previdenziali fino al 10 ottobre, salvo anticipare la presentazione della Dichiarazione.

## Tassa sui Libri Sociali SpA e Srl - Scad. 16.3.2024

Come ogni anno le società di capitali sono tenute a pagare la tassa libri sociali per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali obbligatori.

L'importo varia a seconda dell'ammontare del capitale sociale alla data del 1° gennaio 2024 nelle seguenti misure:

- **309,87** euro, se il capitale non è superiore a 516.456,90 euro;

- **516,46** euro, se il capitale supera 516.456,90 euro.

Il pagamento va eseguito con modello F24 indicando nella sezione "Erario" il codice tributo "7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali", con possibilità di compensazione in F24 con eventuali crediti Ires, Irap o Iva, al pari di ogni altro versamento di natura tributaria.

## Nuove aliquote IRPEF 2024 persone fisiche

**Le nuove aliquote 2024 per scaglioni di reddito sono:**

- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 28.001 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Parrebbe una diminuzione (lieve) della tassazione, ma occorrerà considerare la revisione (in peggio) delle detrazioni per spese ed oneri.

## Come registrare e detrarre l'iva sulle importazioni

Occorre possedere il c.d. **prospetto di riepilogo**. In mancanza occorrerà la "vecchia Bolla Doganale".

Vale la pena ripassare questa procedura informatica.

Infatti l'accettazione della dichiarazione doganale da parte dell'agenzia delle Dogane e dei monopoli (Adm) viene notificata al dichiarante attraverso l'attribuzione del numero di registrazione **Mrn**.

La nuova procedura consente di consultare direttamente, nel portale unico Dogane e monopoli (Pudm), il prospetto sintetico della dichiarazione doganale di propria competenza, al fine di annotare nei registri, in base al numero unico Mrn, tutti gli elementi necessari alla detrazione Iva. La dichiarazione doganale infatti non è più caricata a mano dall'importatore, ma è rinvenibile nel proprio cassetto fiscale.

Per poter detrarre l'Iva pagata all'importazione bisogna scaricare tale documento dalla propria area riservata presente sul portale, denominato «**prospetto di riepilogo ai fini contabili**», in formato Pdf. Non sono utilizzabili documenti diversi da quest'ultimo (per esempio, i documenti di cortesia rilasciati dagli spedizionieri) ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione.

## Torna la possibilità di rivalutare partecipazioni e terreni

Viene nuovamente prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate, confermando la sua applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati. Inoltre, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili).

Anche per il 2024, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare tramite apposita perizia il costo o valore di acquisto delle partecipazioni (se quotate la perizia non serve) e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2024, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 16%.

## Contanti: soglia di 5.000 euro per il 2024

La Legge di Bilancio 2024 lascia invariata la soglia massima sull'uso del contante, resta pertanto in vigore l'ultima modifica normativa, ossia quella introdotta con la legge di bilancio 2023, che innalzava tale limite a €5.000 (per l'esattezza €4.999).

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito [www.studio-dott-comm.it](http://www.studio-dott-comm.it).